

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1040)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, RUFFILLI, JERVOLINO RUSSO, CECCATELLI, CODAZZI, COLOMBO SVEVO, MARTINI, SAPORITO, CAROLLO, BOMPIANI, CONDORELLI, CAMPUS, COSTA, IANNI, D'AGOSTINI, PINTO Michele, NEPI, BOMBARDIERI, FIMOGNARI, MASCARO, ACCILI, MELOTTO, PAVAN, RUFFINO, FONTANA, BOGGIO, D'AMELIO, TAMBRONI ARMAROLI, DI LEMBO, GIUST, BERNASSOLA, DE GIUSEPPE, COLOMBO Vittorino (L.), ROMEI Roberto, ORLANDO, PACINI, PAGANI Antonino, MELANDRI, MEZZAPESA, RIGGIO, DI STEFANO, CASTELLI, FERRARA Nicola, CURELLA, CUMINETTI, CENGARLE, DAMAGIO, PATRIARCA, VIOLA, GENOVESE, FOSCHI, TANGA, SANTALCO, DE CINQUE, MURMURA, COLELLA e BUTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, a garanzia del coniuge più debole e dei figli minori

ONOREVOLI SENATORI. — Durante tutto l'iter di discussione ed approvazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la Democrazia cristiana ha posto in risalto l'inidoneità della legge stessa a fornire adeguata tutela al coniuge più debole e, soprattutto, ai figli minori. Di conseguenza, i parlamentari della Democrazia cristiana, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, con una serie di emendamenti che, purtroppo, in larga parte non hanno trovato accoglimento, hanno cercato di inserire precise garanzie di tutela proprio a favore del coniuge più debole e dei minori.

Dopo quasi quattordici anni di applicazione, le carenze di tale legge appaiono ancora più gravi, nè ad esse ha posto completamente riparo l'approvazione della legge 1° agosto 1978, n. 436, della quale, per altro, i parlamentari democristiani hanno, più volte, chiesto, con iniziative portate avanti nel corso della VIII legislatura, un'applicazione pienamente rispondente alle finalità che il legislatore si era prefisso. Proprio per sanare le lacune ancora presenti viene presentato l'unito disegno di legge, che, nelle scelte politiche di fondo, si ricollega anche ad una analoga

iniziativa già presentata, fin dall'inizio della IX legislatura, alla Camera dei deputati da un gruppo di parlamentari democristiani. Il nostro disegno di legge, teso esclusivamente a migliorare la condizione del coniuge più debole e dei figli minori, non incide, quindi, sui profili essenziali della regolamentazione del divorzio, perchè i presentatori ritengono che, per essere essi stati portati al vaglio della verifica referendaria, debbano essere sostanzialmente rispettati. I proponenti, quindi, ferma restando la loro convinzione di fondo relativa alla valenza, anche sul piano civile, del principio della stabilità del vincolo matrimoniale, intendono riaffermare l'inopportunità di una modifica sostanziale del tipo di divorzio previsto dalla legge n. 898 del 1980 quale scioglimento del vincolo come rimedio per il definitivo disfacimento del rapporto di comunione fra i coniugi, cioè come presa d'atto, da parte dell'ordinamento, della definitiva disgregazione della società familiare.

La previsione di un divorzio di tipo consensuale appare ai presentatori, fra l'altro, difficilmente accordabile con l'articolo 29 della Costituzione, il quale definisce la famiglia come « società naturale fondata sul matrimonio ». Da questo punto di vista, l'iniziativa della Democrazia cristiana assume un profilo autonomo rispetto alle altre finora presentate al Senato, mentre, per quanto riguarda gli obiettivi di tutela del coniuge più debole e dei minori, molte sono le convergenze con le proposte delle altre forze politiche. I presentatori hanno inteso limitare la loro iniziativa esclusivamente ai profili di revisione della normativa sul divorzio (leggi n. 898 del 1970 e n. 436 del 1978), escludendo, in questa sede, di allargare l'attenzione ad una, pur opportuna, rilettura di alcune norme del nuovo diritto di famiglia che, senza alterarne le scelte di fondo, ne perfezioni i meccanismi di funzionamento. La scelta operata dai parlamentari della Democrazia cristiana vuole porsi nell'ottica di una più sollecita approvazione delle norme che regolano le condizioni del coniuge divorziato e dei figli minori, proprio per permettere la più rapida, soddisfa-

cente tutela delle loro esigenze ed aspettative.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'*articolo 1* modifica l'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, relativo alla determinazione dell'assegno periodico. In particolare, prevede che tale assegno venga erogato quando uno dei coniugi non abbia mezzi adeguati per il proprio mantenimento e non possa procurarseli a causa della cura e dell'educazione dei figli, specie se portatori di *handicaps*, della sua età, di malattia, di infortunio o di impossibilità, non per sua colpa, di svolgere un lavoro retribuito.

Proprio per evitare al coniuge più debole la necessità di reiterati ricorsi in giudizio, spesso lunghi e costosi, per vedersi rivalutata l'assegno, il disegno di legge prevede anche meccanismi di adeguamento automatico dell'assegno stesso, particolarmente necessari ed opportuni in un momento caratterizzato dalla non stabilità della moneta. È previsto anche che, nel caso vengano a mutare le condizioni economiche dei coniugi, sia possibile chiedere la rideterminazione dell'assegno periodico. La corresponsione in un'unica soluzione è resa possibile solo in caso di accordo delle parti e valutato l'interesse del minore. Si prevede, inoltre, la presentazione in tribunale di tutti i documenti atti ad accertare l'entità del reddito e del patrimonio personale, mentre al tribunale è data ampia facoltà di disporre mezzi istruttori e di assumere informazioni anche attraverso la Guardia di finanza.

L'*articolo 2* prevede che il godimento della casa familiare spetti preferibilmente al coniuge cui vengono affidati i figli. Con questa norma si intende risolvere una questione più volte sollevata e dibattuta anche in sede giurisdizionale, avendo di mira l'interesse a non turbare ulteriormente il sereno svolgersi della vita quotidiana del minore.

L'*articolo 3* prevede che la moglie possa essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito in presenza di un particolare interesse suo e dei figli. Tale interesse può, ad esempio, derivare da necessità inerenti al lavoro professionale della

moglie stessa o dalla opportunità, soprattutto se i figli vengono affidati alla madre, che essa porti lo stesso cognome dei minori.

L'articolo 4 mira a contenere al massimo i casi, purtroppo tuttora largamente frequenti, di inadempimento nella corresponsione dell'assegno periodico. Tali casi sono, naturalmente, di particolare gravità in quanto pongono in serio pericolo la permanenza di idonee, adeguate condizioni di vita del coniuge più debole e del minore. A tal fine è previsto che, dopo un inadempimento di trenta giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, possa notificare il provvedimento che gli dà diritto all'assegno al datore di lavoro ed ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato. Dal momento della notifica, il datore di lavoro e i terzi sono obbligati a versare direttamente all'avente diritto le somme di cui è creditore. Particolari disposizioni riguardano il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato nonché il sequestro e il pignoramento dello stipendio, salari e retribuzioni. L'articolo si fa carico, per quanto possibile, anche dei problemi che possono sorgere nel caso in cui il coniuge obbligato si rechi a lavorare all'estero.

L'articolo 5 si ricollega, in particolare, alla nuova normativa dettata dalla legge n. 436 del 1978 per quanto riguarda l'attribuzione al coniuge più debole di tutta o parte della pensione del coniuge divorziato. Esso completa tale normativa, che appare particolarmente idonea prevedendo, in analogia con quanto proposto all'articolo 1 del nostro disegno di legge, un meccanismo di adeguamento automatico in relazione al variare della pensione stessa.

L'articolo 6 prevede che, in caso di morte di un figlio per fatti di servizio, la pensione di reversibilità venga automaticamente attribuita in parti uguali dagli enti erogatori a ciascuno dei genitori divorziati.

L'articolo 7 prevede per il coniuge divorziato il diritto ad una percentuale di inden-

nità di liquidazione percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 8 modifica l'articolo 570 del codice penale, strettamente connesso alla materia del presente disegno di legge. La modifica, in particolare, rivaluta le pene pecuniarie, estende la punibilità al mancato adempimento dell'obbligo di somministrare l'assegno periodico in caso di separazione o di divorzio, sostituisce il concetto di « sussistenza » con quello più ampio di « mezzi necessari per il mantenimento ».

L'articolo 9 detta norme volte a garantire la reperibilità del coniuge obbligato al versamento dell'assegno periodico, in modo da creare una condizione che faciliti la richiesta di adempimento di tale obbligo.

L'articolo 10 prevede il risarcimento del danno in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute ai sensi delle leggi n. 898 del 1970 e n. 436 del 1978.

L'articolo 11 prevede l'esenzione da bollo, imposta di registro ed ogni altra tassa per gli atti relativi ai procedimenti volti ad ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico.

L'articolo 12 stabilisce che i ricorsi previsti dall'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 siano di competenza del foro del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione: ciò nell'evidente interesse di facilitare il coniuge destinatario dell'assegno.

L'articolo 13 mira ad evitare il protrarsi dei procedimenti di separazione e divorzio, che genera sempre disagi e danni per il coniuge più debole e per i minori. A tal fine, specifica che non sono ammesse udienze di puro rinvio e che comunque ogni rinvio non possa essere superiore a trenta giorni.

L'articolo 14 estende ai divorziati, ai quali sono affidati i figli minori, le esenzioni e detrazioni fiscali concesse ai vedovi nonché alle nubili o ai celibi con figli a carico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 15 riguarda la possibilità del coniuge divorziato, al quale sono stati affidati i figli minori, di ottenere per essi il rilascio del passaporto, anche indipendentemente dal consenso dell'altro coniuge.

L'articolo 16 riguarda l'entrata in vigore della legge.

Con queste proposte il Gruppo della Democrazia cristiana intende contribuire al miglioramento delle condizioni del coniuge più debole e dei figli minori, augurandosi che, su tale linea, l'iter di discussione al Senato sia il più breve possibile e possa verificarsi la positiva convergenza delle altre forze politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, del contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare e del reddito di entrambi, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell'altro, un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati per il proprio mantenimento e non può procurarseli a causa della cura e dell'educazione dei figli, specie se portatori di *handicaps*, o della sua età, o di malattia o di infortunio o della impossibilità, non per sua colpa, di svolgere un lavoro retribuito ».

La sentenza stabilisce anche un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno, riferito alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

Quando il coniuge obbligato a versare l'assegno di mantenimento percepisce un reddito di lavoro dipendente o è titolare di pensione, l'aggiornamento si attua proporzionalmente agli scatti della scala mobile percepiti.

Nel caso vengano a mutare le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, è possibile chiedere al tribunale la rideterminazione dell'assegno periodico.

Su accordo delle parti, valutati, da parte del giudice, gli interessi dei minori, la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tri-

bunale ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune e, in particolare, sono tenuti ad esibire la dichiarazione dei redditi.

In caso di necessità il tribunale dispone, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi istruttori ai fini dell'accertamento dell'esistenza di redditi o di proventi da lavoro.

Qualora sorgano contestazioni, il presidente può assumere informazioni anche servendosi della Guardia di finanza.

L'assegno periodico in favore del coniuge divorziato cessa se quest'ultimo passa a nuove nozze.

Art. 2.

Dopo l'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-*bis*. — Il giudice dispone, tenuto anche conto delle condizioni economiche, che il godimento della casa familiare spetti preferibilmente al coniuge cui vengono affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sulla casa stessa ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito in presenza di un particolare interesse suo o dei figli ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno dopo un inadempimento di trenta giorni può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno a cui ha diritto al datore di lavoro

ed ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato.

Dal momento della notifica, il datore di lavoro o i terzi sono obbligati a versare direttamente all'avente diritto le somme di cui è creditore.

Su richiesta dell'avente diritto il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno, qualora questi non sia lavoratore dipendente.

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni, nonché le pensioni e gli altri assegni pensionabili corrisposti dallo Stato o da altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché da ogni altro ente datore di lavoro, sono soggetti a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, comma quarto, 6, comma quarto, e 9 della presente legge. Ai fini della determinazione della quota soggetta a sequestro o pignoramento per il soddisfacimento dell'assegno periodico, vengono computati anche gli assegni o gli emolumenti accessori.

Nel caso che l'obbligato si rechi a lavorare all'estero, la sentenza di condanna alla corresponsione dell'assegno deve essere annotata sul documento di lavoro. L'obbligato deve comunque comunicare al beneficiario dell'assegno il luogo di residenza all'estero nonché i dati relativi al datore di lavoro o, comunque, i soggetti tenuti ad erogargli somme di denaro ».

Art. 5.

Il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 436, con il quale il tribunale attribuisce ad un coniuge tutta o parte della pensione del coniuge divorziato, deve contenere anche un meccanismo di adeguamento automatico in relazione al variare dell'ammontare della pensione stessa.

Art. 6.

Quando la pensione di reversibilità spetti ai genitori per la morte di un figlio, deceduto per fatti di servizio, in caso di genitori divorziati essa viene attribuita automaticamente dall'ente erogatore in parti uguali a ciascun genitore.

Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

Art. 7.

Il coniuge divorziato ha diritto ad una percentuale dell'indennità di liquidazione percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se tale indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.

Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Art. 8.

L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 570. - (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). — Chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale e alla qualità di coniuge anche divorziato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi necessari per il mantenimento ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge ovvero non adempie l'obbligo di somministrare l'assegno stabilito in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge ».

Art. 9.

Il coniuge divorziato, obbligato al versamento di un assegno periodico, è tenuto a notificare entro trenta giorni il suo cambiamento di domicilio al coniuge assegnatario.

In caso di inadempienza, su semplice denuncia del coniuge divorziato creditore, il coniuge obbligato è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 10.

In caso di ritardo nel pagamento di somme dovute ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, della legge 1° agosto 1978, n. 436, nonché della presente legge, l'obbligato sarà tenuto al risarcimento del danno comunque rivalutato.

Art. 11.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti diretti ad ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico sono esenti da bollo, imposte di registro e ogni altra tassa e spesa.

I non abbienti sono ammessi al gratuito patrocinio.

Art. 12.

I ricorsi previsti dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono di competenza del foro del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione.

Art. 13.

Nei procedimenti di separazione e di divorzio non sono ammesse udienze di puro rinvio ed ogni rinvio, che eventualmente si rendesse necessario, non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 14.

Tutte le esenzioni e detrazioni fiscali concesse ai vedovi, nonchè alle nubili o ai celibi con figli a carico, sono estese ai divorziati ai quali sono affidati i figli minori.

Art. 15.

Il coniuge divorziato al quale sono stati dal tribunale affidati i figli minori può ottenere per essi il rilascio del passaporto anche indipendentemente dal consenso dell'altro genitore.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Essa si applica anche ai casi nei quali è già intervenuto provvedimento del giudice.